


N. 10/SSRRCO/PART/16

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Consistenze al 31 dicembre 2015

(in euro)

ATTIVITA'

Attività finanziarie	657.100.317.564,12
Attività non finanziarie prodotte	301.269.409.470,32
Attività non finanziarie non prodotte	4.239.692.302,54
Totale	962.609.419.336,98

PASSIVITA'

Passività finanziarie	2.721.031.067.721,65
Totale	2.721.031.067.721,65
Eccedenza passiva al 31 dicembre 2015	1.758.421.648.384,67
Peggioramento patrimoniale dell'esercizio 2015	66.846.078.341,21

Ulteriori dati relativi al Conto del bilancio, al Conto generale del patrimonio e ai conti allegati sono riportati nell'appendice, che costituisce parte integrante della decisione.

Nella relazione ammessa alla decisione sono contenute considerazioni sui risultati della gestione finanziaria e dell'attività delle Amministrazioni, nonché osservazioni in ordine all'affidabilità e alla regolarità dei dati contabili.

Il Pubblico Ministero ha svolto proprie considerazioni con memorie scritte e, per quanto concerne il giudizio di parificazione, ha confermato le richieste conclusive contenute nelle predette memorie, nonché nella requisitoria orale.

Considerato in



DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

DIRITTO



Ai fini del presente giudizio, la Corte ha esaminato il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, nelle sue componenti del Conto del bilancio, del Conto generale del patrimonio e dei conti allegati.

Ai sensi degli articoli 21 e 39, commi primo e secondo, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, nonché degli articoli 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è proceduto,

per il Conto del bilancio:

- quanto all'ENTRATA

ai riscontri di conformità con le scritture indicate nel predetto art. 21 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, ed in particolare con i conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché con i riassunti generali delle riscossioni e dei versamenti. Il riscontro delle risultanze è stato eseguito, per tutte le poste contabili (unità di voto, capitoli ed articoli), sui conti periodici rilevati attraverso il sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato – Corte dei conti;

- quanto alla SPESA

a verificare la concordanza tra le spese ordinate e pagate durante l'esercizio dalle Amministrazioni e le scritture tenute o controllate dalla Corte; a verificare la regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi in base alla documentazione allegata e in ordine all'esistenza delle obbligazioni giuridiche che giustificano l'iscrizione delle somme nelle scritture contabili; a verificare la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato – Corte dei conti; ad accertare che i dati recati dai conti allegati corrispondano ai prospetti riassuntivi prodotti dai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;



N. 10/SSRRCO/PAR/16



per il Conto generale del patrimonio:

alle verifiche concernenti la gestione patrimoniale, effettuate anche sulla base di documenti forniti dall'Amministrazione, allo scopo di accertare la regolare iscrizione delle singole variazioni alle poste patrimoniali ed ai relativi allegati, sotto il profilo della corrispondenza con la documentazione giustificativa dei dati riportati nelle scritture contabili, delle modalità di aggiornamento dei valori iscritti, della sussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità per il mantenimento della iscrizione, delle modalità di determinazione dei valori di iscrizione dei beni materiali prodotti.

Per le entrate, riscosse e versate, per le somme riscosse e “*da versare*” e per quelle “*da riscuotere*”, si è proceduto al riscontro dei dati esposti nel Conto generale del patrimonio con i dati contenuti nei riepiloghi generali e nel Conto del bilancio.

Per la spesa sono stati effettuati riscontri sulla base delle scritture tenute o controllate.

In esito ai riscontri e alle verifiche effettuati si è pervenuti alle seguenti conclusioni e determinazioni:

A.- Conto del bilancio e conti allegati.

Quanto all'Entrata (con riferimento alle corrispondenti lettere della parte in fatto):

lettera a)

come per gli anni precedenti, sulla base delle verifiche di conformità – effettuate ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 39 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti – sono stati elaborati gli allegati da B1 a B7, che danno conto delle discordanze tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi, con riguardo al conto della competenza ed al conto dei residui. Tra le cause delle discordanze va, fra l'altro, evidenziata la presenza di “*dati compensati*”, risultanti da operazioni con cui il sistema informativo automaticamente elimina le somme rimaste da versare (e quelle “*da riscuotere*”) con segno negativo, assumendosi che l'importo accertato sia almeno pari a quello versato. In presenza di procedure di rettifica di tipo meramente presuntivo,



DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

permangono dubbi sulla attendibilità di alcune scritture di base tenute ai sensi dell'art. 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Alle rettifiche automatiche si aggiungono successivamente quelle manuali, conseguenti alle “comunicazioni ritardatarie” inviate dalle Amministrazioni e contabilizzate senza verificare se le stesse costituiscano, in tutto o in parte, una componente delle già intervenute compensazioni automatiche; ciò comporta l'inattendibilità di alcune voci del conto consuntivo, come nei casi di riaccertamenti e insussistenze non spiegate relativamente ai resti da riscuotere a fine esercizio per numerosi capitoli. Per tali motivi va dichiarata l'irregolarità del conto dei residui relativamente alle poste risultanti dagli allegati da B1 a B7;

lettera b)

come per gli anni precedenti, anche per il 2015 l'importo dei residui finali è diverso da quello che dovrebbe risultare dai residui iniziali al netto dei versamenti in conto residui, e con l'aggiunta del “da versare” e “da riscuotere” in conto competenza dell'anno di rendicontazione. I residui finali ammontano, infatti, a 208.260 milioni, invece di 266.706 milioni, risultanti dal procedimento di calcolo. La differenza in meno, di 58.446 milioni, è costituita dal saldo fra riaccertamenti e insussistenze emergenti per i singoli capitoli, ma di cui non si conosce né la composizione, né, tanto meno, l'origine. Il relativo importo non risulta, infatti, dal rendiconto, ma è desumibile solo per differenza, e peraltro per l'insieme dei residui e non separatamente per i residui di versamento ed i residui di riscossione. Nel 2015 a prevalere sono le insussistenze; ciò, ovviamente, non toglie che ci siano specifiche voci di entrata il cui saldo è costituito da riaccertamenti (sopravvenienze attive).

Alla luce delle conclusioni delle analisi condotte dalla Corte, l'emergere di tali differenze è probabilmente, almeno in parte, da ricollegarsi alle incongruenze che si manifestano nel rendiconto a seguito delle compensazioni automatiche e delle successive rettifiche manuali, che vengono operate senza verificare la loro eventuale sovrapposizione, in tutto o in parte, con le rettifiche già intervenute in via automatica. Il dato sui residui iniziali finisce così con il risultare sostanzialmente indipendente rispetto alle altre voci del rendiconto. La stessa nota integrativa al consuntivo dell'entrata espone le differenze fra i residui degli anni precedenti (comprensivi delle



N. 10/SSRRCO/2016



somme rimaste da riscuotere) e l'importo dei relativi versamenti, indicando il primo termine nelle cifre risultanti all'inizio dell'anno (209.126 milioni) e non in quelle (150.680 milioni) determinate a seguito delle successive rettifiche. Tali differenze, tenuto conto delle suddette rettifiche, non coincidono con gli importi dei resti complessivi di anni precedenti risultanti dal consuntivo.

Oltre alla non adeguata rappresentazione di alcune voci di bilancio e, in particolare, del saldo del conto residui, ciò limita la necessaria raffrontabilità delle risultanze di bilancio fra i diversi esercizi finanziari, segnalata nel dispositivo della decisione; negli allegati D ed E viene riportato, per i diversi capitoli/articoli, l'elenco dei saldi delle sopravvenienze, attive e passive, risultanti dai calcoli effettuati dalla Corte: sussiste la necessità di darne analitica giustificazione;

lettera c)

come negli anni precedenti, il Rendiconto dell'esercizio 2015 espone gli importi delle riscossioni dei residui dell'anno, al netto di quelli derivanti dalle somme che risultavano rimosse, ma non versate, alla fine dell'esercizio finanziario precedente. Gli importi riportati non sono stati tuttavia rilevati direttamente, ma calcolati secondo procedure utilizzate per evidenziare l'entità delle duplicazioni derivanti dalla mancata distinzione fra "riscossioni residui" dell'anno e "riscossioni residui" comprensive anche dei versamenti delle somme che risultavano rimosse, ma non versate, alla fine dell'anno precedente. L'evidenziazione in consuntivo del dato della riscossione netta dei residui consente di eliminare dal rendiconto le duplicazioni connesse all'impiego del dato lordo, assicurando così una maggiore veridicità complessiva del conto del bilancio. Tuttavia, la procedura seguita non consente di far conoscere se ed in quale misura le somme rimaste da versare alla fine del precedente esercizio finanziario siano state effettivamente versate nell'esercizio a cui si riferisce il Rendiconto, non essendo dimostrato che tutte le somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio precedente siano state effettivamente versate. Conseguentemente, non possono essere determinati gli importi delle pendenze di versamento - corrispondenti a recuperi effettuati sulle riscossioni direttamente dagli enti riscuotitori per aggi e spese sostenute - che restano patologicamente presenti da un anno all'altro in bilancio, in ragione della mancata



DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO



regolazione contabile dal lato della spesa per l'insufficiente dotazione dei capitoli.

L'importo delle somme riscosse nell'esercizio, di 5.810 milioni, è pari alla differenza tra il riscosso residui (47.319) e quanto rimasto da versare alla fine del 2014 (41.509). Le poste di segno negativo (e cioè con un ammontare di riscossioni nel 2015 inferiore all'importo dei resti finali da versare nel 2014), riportate nell'allegato G, non sono rinvenibili nel Rendiconto.

Nei casi in cui la differenza fra l'importo del riscosso totale dei residui e l'importo delle somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio finanziario 2014 risulti negativo, quest'ultimo costituisce solo un indicatore del fatto che una parte delle somme rimaste da versare a fine 2014 non è stata versata neppure nel corso del 2015 e resta, quindi, tuttora da versare.

Pertanto, delle poste elencate nell'allegato G va dichiarata l'irregolarità.

Analogamente nell'allegato H vengono riportate le poste con versamenti netti negativi (e cioè con un ammontare di versamenti nel 2015 inferiore all'importo dei resti finali da versare del 2014). L'importo riportato in consuntivo come versamento in conto residui (37.773 milioni) non tiene conto delle somme che, pur essendo state riscosse, rimanevano tuttavia ancora da versare alla fine del 2014 (16.584 milioni, di cui, peraltro, non si conosce l'anno di provenienza), ciò significando che nel 2015 non si è versato neanche quanto in totale rimaneva da versare alla fine del 2014; per dette poste va dunque dichiarata l'irregolarità;


lettera d)

l'importo dei resti da versare, nella quota non correlata a somme da regolare con la Regione siciliana e le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché con le Province autonome di Trento e di Bolzano, di pertinenza dello Stato, presenti nell'allegato 23 al Rendiconto, nel 2015 ammonta a 18.812 milioni, in diminuzione rispetto ai 24.920 milioni del 2014.

La formazione dei residui di versamento è riconducibile a somme spettanti allo Stato (riscosse e non versate), conseguenti a versamenti diretti nelle casse degli enti ad autonomia differenziata – come sopra individuati - di tributi statali compartecipati con



N. 10/SSRRCO/2015



gli stessi enti, ovvero ad importi comunque da recuperare dovuti allo Stato sulla base della legislazione vigente.

La formazione, l'origine e l'andamento dei resti da versare costituiscono elementi sistemici di notevole complessità in rapporto ai quali negli scorsi esercizi venivano fornite, da parte della Ragioneria generale dello Stato, indicazioni solo parziali senza, comunque, che fossero posti a disposizione elementi di ordine quantitativo. La nota integrativa al conto consuntivo del 2015 descrive, invece, il contenuto dell'Allegato 23 elencando, per la prima volta in modo particolareggiato, la destinazione e, talora, anche l'entità, nonché i presupposti sulla base dei quali si sono formati, nel 2015, i resti da versare, che riguardano prevalentemente le entrate tributarie.

Ancora non sono stati forniti elementi intorno alle origini, entità e titolo giuridico dei resti da versare del conto residui spettanti allo Stato.

Per tali motivi, la posta contabile relativa alle somme da versare spettanti allo Stato, di cui all'allegato 23 al Rendiconto, con riguardo al solo conto residui, va esclusa dalla dichiarazione di regolarità.

Inoltre, nonostante gli importanti elementi informativi forniti con la nota integrativa al Rendiconto 2015, permane la difficoltà di individuare, in quanto non dettagliati nell'allegato 23, i resti da versare riconducibili ad alcuni capitoli relativi alle entrate non compartecipate con le regioni e province autonome, il cui importo (pari a 3.170 milioni) è tuttavia compreso, in maniera aggregata, nel totale dei residui di versamento;

lettera e)

nell'allegato 24 al Rendiconto sono esposte indicazioni sulle riduzioni dei residui per grado di esigibilità, ai sensi dell'articolo 268 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, complessivamente apportate per titolo e per capitolo, limitatamente alle somme dei titoli I e II, di pertinenza dell'Agenzia delle entrate, iscritte a ruolo e rimaste da riscuotere in conto residui, e per le entrate extratributarie di pertinenza del Dipartimento del tesoro e di altre Amministrazioni. Come negli anni precedenti, i resti da riscuotere per le entrate extratributarie sono classificati, nel predetto allegato 24, di riscossione certa, quantunque ritardata, per una percentuale del 100 per cento, a fronte



DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

di una quota di residui riscossi, al netto del “da versare” degli esercizi precedenti, molto esigua, pari al 4,45 per cento, di poco inferiore a quanto rilevato nel 2014.

Sempre con riferimento ai residui di pertinenza delle Amministrazioni diverse dal Ministero dell’economia e delle finanze, un’altra specifica segnalazione riguarda l’anomalia di una classificazione che continua ad essere effettuata, non già per capitolo, ma, in via aggregata, appunto sotto la voce “Altre”. Per queste voci dell’Allegato 24 al Rendiconto non si può quindi dar luogo alla dichiarazione di regolarità;

lettera f)

sulla base delle verifiche di conformità – ai sensi dell’art. 39 del T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti – negli allegati C1 e C2 si dà conto delle minori entrate risultanti dall’esito del confronto per titolo, disaggregate per capitoli ed articoli, tra le previsioni di bilancio iniziali e definitive, da una parte, e il totale degli importi versati, da versare e da riscuotere, dall’altra. Sussiste l’esigenza che le Amministrazioni interessate diano conto delle ragioni delle minori entrate rispetto alle previsioni; al che potrà provvedersi, dettagliatamente, nell’ambito della nota integrativa al rendiconto 2016.


In ordine all’attività svolta dalla Struttura di Gestione dell’Agenzia delle entrate sono stati acquisiti ulteriori adeguati elementi circa la metodologia utilizzata per il calcolo dei rimborsi e delle compensazioni IVA.

Quanto alla Spesa (con riferimento alle corrispondenti lettere della parte in fatto):*lettera a)*

per le eccedenze di spesa riscontrate rispetto alle previsioni definitive di competenza, alla consistenza dei residui e alle autorizzazioni definitive di cassa, va dichiarata la non regolarità dei capitoli di cui all’allegato L per contrasto con i principi riguardanti il rispetto degli equilibri di bilancio, nonché con la specifica normativa contabile; quanto precede in relazione agli impegni superiori ai corrispondenti stanziamenti definitivi e ai pagamenti che oltrepassano l’ammontare dei residui e delle autorizzazioni di cassa;



N. 10/SSRRCO/PAR/16



lettera b)

per le spese registrate nel consuntivo come eccedenze ed effettuate in mansate di stanziamenti in bilancio, eccedenze di cui alla precedente lettera a) e ivi ricomprese, quelle dettagliatamente specificate nell'allegato L1, va dichiarata la non regolarità, atteso che le relative spese sono state disposte in violazione della vigente normativa contabile;

lettera c)

per i decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli indicati nell'allegato M, sottoposti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ad oggi non pervenuti, ovvero non registrati dalla Corte perché oggetto di osservazioni in sede istruttoria o perché comunque non si è concluso il procedimento di controllo, va esclusa, allo stato, la dichiarazione di regolarità.

B.- Conto generale del patrimonio e conto allegato

Quanto al Conto generale del patrimonio (con riferimento alle corrispondenti lettere della parte in fatto) va dichiarata l'irregolarità delle poste indicate nell'allegato P, per quanto concerne:

lettera a)

negli allegati relativi ai beni immobili, l'importo delle variazioni delle "attività non finanziarie prodotte" e delle "attività non finanziarie non prodotte", non ricomprende quelle non validate dall'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Ragionerie territoriali, per mancata o incompleta documentazione giustificativa, per erronea attribuzione della classificazione, per omessa iscrizione; per gli effetti delle difformità tra le variazioni annotate dalle filiali territoriali dell'Agenzia del demanio e quelle approvate e validate dalle Ragionerie territoriali;



DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

*lettera b)*

le omesse variazioni in talune poste delle “attività non finanziarie prodotte”, negli allegati relativi ai beni mobili (in gestione ai Ministeri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, università e ricerca, dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo e della salute), per effetto della mancata validazione delle movimentazioni da parte delle Ragionerie territoriali ovvero degli Uffici centrali di bilancio, in ragione del mancato adeguamento ai rilievi degli stessi uffici di riscontro, della mancata o ritardata resa della contabilità amministrativa da parte dei consegnatari, nonché del mancato discarico dei beni per sedi accorpate o soppresse;

lettera c)

le omesse iscrizioni, tra le “attività non finanziarie prodotte”, delle opere permanenti destinate alla difesa nazionale, nonché, tra le altre opere, delle infrastrutture portuali ed aeroportuali civili;

lettera d)

la mancanza di elementi, tra le altre opere in gestione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, circa la consistenza delle poste relative alle strade ferrate e relativi materiali di esercizio, delle opere in corso di costruzione e delle opere di manutenzione straordinaria;

lettera e)

la mancanza o l’incompletezza della documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella posta in gestione al Ministero della difesa relativa ai fabbricati civili adibiti a fini istituzionali – uso governativo e caserme;

lettera f)

l’errata iscrizione degli importi delle consistenze dei mutui e prestiti obbligazionari accesi da altri organismi, il cui pagamento è assunto a carico del bilancio dello Stato;



N. 10/SSRRCO/PARTE 16



lettera g)

l'esclusione dal giudizio di regolarità dei residui attivi e passivi del conto del bilancio per gli effetti che produce sull'importo complessivo delle poste dei residui attivi e passivi iscritti nel Conto generale del patrimonio.

Sentite le conformi richieste del Pubblico Ministero,

P. Q. M.

la Corte dei conti a Sezioni riunite, per le osservazioni esposte in fatto e in diritto:

1. dichiara regolare - sulla base delle verifiche prescritte dall'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti - in conformità alle scritture tenute dalla Corte stessa e a quelle da essa controllate, il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2015, nelle componenti del Conto del bilancio, del Conto generale del patrimonio e dei conti allegati, con esclusione,

- quanto al Conto del BILANCIO:

per l'ENTRATA

- delle poste di bilancio menzionate negli allegati da B1 a B7 alla presente decisione;
- delle somme riscosse e versate in conto residui, di cui agli allegati G e H;
- delle risultanze della dimostrazione delle somme rimaste da versare spettanti allo Stato, di cui all'allegato 23 al Rendiconto, relative al conto residui;
- dei resti da riscuotere delle entrate extra-tributarie di pertinenza delle Amministrazioni diverse da quella tributaria, di cui alla classificazione dell'allegato 24 al Conto consuntivo;



DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

per la SPESA



- dei capitoli che presentano eccedenze nei conti della competenza, dei residui e della cassa, di cui all'allegato L concernenti le Amministrazioni ivi indicate, nel quale sono ricomprese anche le spese effettuate in mancanza di disponibilità di bilancio, dettagliatamente specificate nell'allegato L1 per unità di voto e per capitolo.

Limitatamente alle unità di voto all'interno delle quali le eccedenze rilevate a livello di capitolo non sono compensate da economie riscontrate su altri capitoli, sussiste l'esigenza di sanatoria legislativa;

- dei capitoli - dettagliatamente specificati nell'allegato M - in ordine ai quali non sono pervenuti, ovvero non sono stati registrati i decreti di accertamento dei residui, ovvero sono state evidenziate anomalie, riguardanti i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, università e ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- quanto al Conto generale del PATRIMONIO:


- delle poste e dei relativi allegati, riportati nell'allegato P.

2. Rileva la non corrispondenza fra l'importo dei residui attivi finali riportati nel Rendiconto ed il relativo importo ottenuto sottraendo dai residui iniziali i versamenti in conto residui dell'anno ed aggiungendo i residui di competenza; segnala, quindi, la necessità che si provveda ad apportare la relativa correzione, spiegando analiticamente e compiutamente le incongruenze di cui agli allegati D ed E.

3. Rileva la necessità che le Amministrazioni interessate diano conto delle ragioni per le quali sono stati conseguiti risultati di entrate inferiori a quelli previsti dalla legge di bilancio per i capitoli indicati negli allegati C1 e C2.



N. 10/SSRRCO/PAR



4. Approva l'annessa relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

ORDINA

- che copia della presente decisione sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- che il Rendiconto generale dello Stato, munito del visto della Corte, nonché copia della presente decisione siano trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze, per la presentazione al Parlamento contestualmente al disegno di legge di approvazione del Rendiconto stesso;
- che la relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sia trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati ed al Ministro dell'economia e delle finanze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Depositata in Segreteria in data ²³giugno 2016

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA, 23.6.2016

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
DOTTORESSA Maria Laura Torio





APPENDICE ALLA DECISIONE

PAGINA BIANCA